



SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

EQUA
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - R.G.N. 5761/2010
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere - Cron. 5461
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - Rep. 1601
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - Ud. 26/01/2011
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ~~5~~ 40 proposto da:

~~_____~~ (~~_____~~) elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo Studio
 Legale ROMANO, rappresentata e difesa dall'avv.
 GIOVANNI ROMANO, giusta procura speciale a margine del
 ricorso;

- ricorrente -

contro

2011

442

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
 Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
 legis;

Giemme New S.r.l.

- controcorrente -

avverso il decreto n. 659/08 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI dell'11.2.09, depositato il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE.

R.g. n. 5761/10 - C.c. 26 gennaio 2011

Equa riparazione

Ordinanza

Ritenuto che ~~XXXXXXXXXX~~, con ricorso del 27 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione - deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell'economia e della finanze, il decreto della Corte d'Appello di Napoli depositato in data 25 marzo 2009, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso della Errico - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 -, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze - il quale concluse per l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto nella misura di € 12.750,00 per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 4 febbraio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la ~~XXXXXXXXXX~~, asseritamente creditrice di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto - con ricorso del 23 luglio 1999 - la relativa domanda dinanzi al

Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d'Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, in quanto la ricorrente, avuto riguardo all'oggetto del giudizio presupposto (retrodatazione dell'inquadramento tra gli impiegati di ruolo della Regione Campania per effetto del servizio di carattere privatistico prestato nei Centri di formazione professionale) non aveva fornito la benché minima prova della sofferenza patita che, anzi, doveva essere esclusa in ragione dell'oggetto del giudizio, del suo probabile esito (univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale negativo) e del fatto che la stessa non aveva mai depositato istanza di prelievo, risultando così provata la originaria e piena consapevolezza della infondatezza della domanda.

Considerato che con i motivi di censura - i quali possono essere esaminati congiuntamente -, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermata insussistenza del diritto all'indennizzo in base all'esito del giudizio presupposto ed alla mancata presentazione dell'istanza di prelievo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di séguito precisati;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l'innovazione, introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum*, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui -

tuttavia - la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell'equità, sulla determinazione dell'entità dell'indennizzo, con riferimento all'art. 2056 cod. civ., richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d'importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell'indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di

cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte - come nella specie - sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente - ed erroneamente - fondato la ratio decidendi sulla mancata presentazione dell'istanza di prelievo e sul probabile esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ.;

che questa Corte, sussistendo il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l'indennizzo di € 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di € 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, va equitativamente determinato in € 4.750,00 per i cinque anni e sei mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate - sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso -, per l'intero, in complessivi € 1.150,00, di cui €

50,00 per esborsi, € 380,00 per diritti ed € 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanni Romano ed Aldo De Luca, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio - compensate per la metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso - seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell'economia e delle finanze al pagamento alla ricorrente della somma di € 4.750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell'intero, intero liquidato in complessivi € 1.150,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 380,00 per diritti ed € 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanni Romano ed Aldo De Luca, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell'intero, intero liquidato in complessivi € 800,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per

Giemme New S.r.l.

legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Romano,
dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi
civili, il 26 gennaio 2011

Il Presidente
(Giuseppe Salmè)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 8 MAR 2011



Il Funzionario Condizionato
Luana PASSINETTI

Luana Passinetti